

Codice A1103A

D.D. 21 dicembre 2022, n. 947

Ordinanza archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore ed un obbligato in solido (F. 90 FOR/2017)



ATTO DD 947/A1103A/2022

DEL 21/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza archiviazione ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore ed un obbligato in solido (F. 90 FOR/2017)

Visti gli atti ricevuti con nota prot. n. 52 del 17/11/2017 del comando corpo di polizia municipale di Vinovo e a carico del signor *omissis*, in qualità di **trasgressore diretto**, e del *omissis*, in qualità di **obbligato in solido**, nei confronti dei quali con processo verbale n. 52/2017 del 31/10/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località "strada rottalunga" nel Comune di Vinovo (To), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11, 6° c. della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 10, 5° c. della L. 353/2000 relativi al divieto di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo in fasi di massima pericolosità, a distanza inferiore a quella legale;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 con richiesta di audizione da parte dell'obbligato in solido, regolarmente convocata ma andata deserta;

Preso atto della determinazione di massima pericolosità assunta dall'ente con DD n. 3247 del 09/10/2017;

PRESO ATTO delle controdeduzioni dell'accertatore e dopo aver consultato il settore tecnico forestale;

RITENUTO che non sussista evidenza della richiesta misurazione della distanza fra il luogo del fatto illecito contestato e l'eventuale area boscata (non peraltro riscontrabile come tale sulla base delle risultanze probatorie depositate);

Esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi;

Visto in particolare l'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000, come sanzionati dall'art. 10, 6° c. della L. 353/2000;

Ritenuta perciò la infondatezza della violazione accertata per difetto di adeguato corredo probatorio ;

Vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 2° c. della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 14 della medesima disposizione;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa,
DISPONE

che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo che ha redatto il rapporto, oltre che al trasgressore.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella